



# Ministero della cultura

## DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, recante “*Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante*” *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura*”;

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;

**VISTA** la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

**VISTO** l'articolo 3 della citata legge 22 novembre 2017, n. 175, che prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;



## Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**VISTO**, in particolare, il comma 2, lettera e), del predetto articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 11 febbraio 2021, rep. n. 77, recante “*Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2021*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 dicembre 2020, rubricato “*Modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche*”, il quale prevede che per l’anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un’anticipazione del contributo fino al 65 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019;

**VISTO**, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 1 del predetto decreto ministeriale 31 dicembre 2020, in base al quale la restante quota del contributo, è erogata nell’anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il:

- a) 31 marzo 2022; ovvero
- b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile;

**CONSIDERATO** che la rendicontazione, anche ai fini dell’applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, in materia di verifiche, controlli, decadenza, riduzione e revoca del contributo, deve altresì riportare, ai sensi dell’articolo art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020:

- a) le attività svolte;
- b) la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19;
- c) la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti;



## *Ministero della cultura*

### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

d) la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro;

**VISTO** l'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, il quale dispone che con riguardo all'attività effettivamente svolta nel 2020 e nel 2021 nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua con decreto direttoriale ed applica un margine di tolleranza pari ad almeno il 40 per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 2229 del 4 marzo 2022, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha rappresentato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e al Segretariato generale l'intendimento di proporre al Consiglio superiore dello spettacolo, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 1, commi 2 e 5 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, l'applicazione di un margine di tolleranza sui valori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata pari ad almeno il 40%;

**VISTA** la nota prot. n. 2689 del 24 marzo 2022 della Direzione generale Spettacolo, in ordine all'applicazione del margine di tolleranza di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 3025 del 4 aprile 2022, recante proposta della Direzione generale Spettacolo, sottoposta al parere del Consiglio superiore dello spettacolo, in merito all'applicazione del margine di tolleranza ai fini della determinazione della restante quota del contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

**VISTO** il parere favorevole n. 2/2022, espresso dal Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 11 aprile 2022, in merito ai criteri individuati per l'applicazione del margine di tolleranza ai fini della determinazione della restante quota del contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

**RAVVISATA** la necessità di dover individuare, con decreto direttoriale, un margine di tolleranza pari al 40 per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni;



# *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**DECRETA:**

## **ARTICOLO 1**

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 11 aprile 2022, è individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, un margine di tolleranza sui valori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata, di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, che è pari al 40%.
2. Il margine di tolleranza individuato al comma 1 del presente articolo, è applicato ai fini della determinazione della quota di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020.
3. Gli Uffici della Direzione generale opereranno in linea con il parere reso dal Consiglio superiore dello spettacolo in data 11 aprile 2022.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Antonio Parente